Corso di tiro fuori servizio

Autor(en): **Camponovo, A.**

Objekttyp: **Article**

Zeitschrift: **Rivista militare della Svizzera italiana**

Band (Jahr): **23 (1951)**

Heft 6

PDF erstellt am: **26.05.2024**

Persistenter Link: https://doi.org/10.5169/seals-244066

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.
Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.
Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Ein Dienst der *ETH-Bibliothek*
ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch

http://www.e-periodica.ch

In Inghilterra:
il « Centurion » carro
d'assalto di 50 ton.

CORSI DI TIRO FUORI SERVIZIO

nell'applicazione del codice penale e della legge assic. mil.

Che i « corsi di tiro speciali » (« tutti convegnon qui d'ogni paese ») dei quali è questione nella sentenza che precede, siano precisamente servizio militare, *è per lo meno discutibile; se il legislatore avesse considerato quei corsi come « servizio militare », non avrebbe privato i partecipanti del soldo e non avrebbe ritenuto necessario dire proprio soltanto qui (come è detto nell'Ordinanza del nov. 1935 menzionata nella sentenza) che i partecipanti portano l'uniforme, mentre per i veri servizi nessuno ha mai sentito la necessità di dirlo. Riconosciamo però subito che le considerazioni esposte nella riportata sentenza circa lo scopo di « istruzione » di quei corsi sono di maggior peso che non soldo ed uniforme.*

La questione non sembra, d'altronde, avere ripercussioni nella difesa nazionale ed anche nell'applicazione del codice penale è praticamente di scarso rilievo, perchè inosservanza di prescrizioni di

servizio, omissione o rifiuto del servizio, sono infrazioni che hanno un eguale carattere esclusivamente militare e non infamante. Diversamente sarebbe se l'una fosse reato militare e le altre fossero dei reati comuni.

Ma, comunque risolva la questione del servizio, la sentenza della Cassazione ha il merito di aver uniformato l'applicazione della legge penale all'applicazione della legge sull'assicurazione militare, ponendo fine all'incongruenza per cui nell'ambito dell'assicurazione viene riconosciuto a quei tre giorni il carattere di servizio militare e, di conseguenza, ai partecipanti il beneficio dell'assicurazione (Raccolta sent. Trib. fed. assic. 1927 pag. 70 - 76 e successive conferme), mentre nell'ambito della legge penale l'assenza veniva ritenuta una infrazione non al servizio, ma ad un obbligo concernente il servizio.

In riguardo all'assicurazione è ora da menzionare una nuova disposizione che il Consiglio federale ha (eccedendo, forse, le sue competenze puramente di applicazione) inserito nell'Ordinanza 22 dicembre 1949 sull'esecuzione della legge assic. mil. stabilendo all'art. 4 che i militari obbligati ai tiri che partecipano ai corsi di un giorno « per rimasti » [1]*) sono assicurati conformemente all'art. 2 n. 3 della legge assic. (soltanto contro gli infortuni), e che i partecipanti ai corsi di tiro di tre giorni « per ritardatari », sono assicurati conformemente all'art. 1. n. 1 (contro gli infortuni e le malattie): con queste disposizioni il Consiglio federale considera il corso di un giorno « per rimasti » semplicemente come partecipazione ad « esercizi di tiro fuori servizio » (art. 2 n. 3 cit.); mentre i corsi di tre giorni « per ritardatari », supponiamo li abbia fatti rientrare nell'art. 1 n. 1 cit. considerandoli* « un servizio speciale comandato », *che è cosa diversa dal servizio militare ordinario. Come dicevasi.*

Col. A. Camponovo.

[1]) *Ordinanza 29 novembre 1935 del Consiglio federale sul tiro fuori del servizio militare.*

art. 4. Gli obbligati al tiro che non fanno o fanno soltanto parzialmente gli esercizi regolamentari, saranno chiamati ad un corso di tiro speciale, senza diritto al soldo, per soddisfare al loro obbligo di tiro. Questi corsi, della durata di tre giorni, hanno luogo sulle piazze d'armi. Gl'istruttori ed i partecipanti vestono l'uniforme.

Gli obbligati al tiro che hanno compìto gli esercizi obbligatori in una società di tiro, ma che per una ragione qualsiasi non hanno raggiunto il minimo dei risultati richiesti, saranno chiamati ad un corso di tiro per i « rimasti », senza diritto al soldo. Questi corsi, della durata di un giorno, hanno luogo sulle piazze di tiro ordinarie sotto la direzione degli ufficiali federali di tiro. I direttori ed i partecipanti vestono l'abito borghese.

Il gruppo dell'istruzione pubblicherà le prescrizioni necessarie per l'organizzazione di detti corsi.